

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SENESE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA IN ATTUAZIONE
DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE TOSCANA,
UNIVERSITA' DI FIRENZE, PISA E SIENA E AZIENDE OSPEDALIERO
UNIVERSITARIE TOSCANE APPROVATO CON DELIBERA DELLA
GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 52 DEL 26 GENNAIO 2009**

TRA

L'Università degli Studi di Siena, di seguito "Università", CF 80002070524, con sede in Siena, Via Banchi di Sotto, 55, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Silvano Focardi

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, di seguito "Azienda", CF 00388300527 con sede in Siena, Strada delle Scotte, 14, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Paolo Morello Marchese

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO APPRESSO

PREMESSO

- CHE con Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, le Università di Firenze, Pisa e Siena e le Aziende Ospedaliero Universitarie toscane, approvato con delibera della Giunta regionale toscana n. 52 del 26 gennaio 2009, la Regione Toscana, le Università della Toscana e le Aziende Ospedaliero Universitarie della Toscana hanno concordato di sostenere le funzioni di didattica e ricerca già individuate come integrate nelle Aziende Ospedaliero Universitarie e di potenziare le attività di ricerca clinica e preclinica di competenza nelle medesime Aziende, negli ambiti biomedico e farmacologico, al fine di valorizzare i risultati della collaborazione interistituzionale e la loro applicazione per la crescita degli obiettivi di salute;
- CHE il Protocollo garantisce un'apposita assegnazione di congrue risorse alle Aziende da parte della Regione per sostenere le spese derivanti dal processo di implementazione dell'attività di ricerca all'interno delle AOU anche in riferimento alla messa a disposizione di funzioni amministrative e tecniche da parte delle Università;
- CHE il Protocollo stabilisce altresì che le Università trasferiranno alla Regione i risultati delle ricerche suscettibili di brevettazione nel campo biomedico e farmaceutico effettuate presso le Aziende al pari di eventuali brevetti, presenti e futuri, acquisiti ed acquisendi;
- CHE il medesimo Protocollo impegna le parti a definire modalità operative per l'eventuale reclutamento, potenziamento e sviluppo del personale al fine del

mantenimento e sviluppo del livello di eccellenza nel campo della didattica e della ricerca;

- CHE il Protocollo rinvia alla stipula di appositi atti convenzionali tra Aziende e Università per l'attuazione di quanto in esso stabilito;
- CHE la presente convenzione viene stipulata nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia, nonché dello Statuto dell'Azienda e dello Statuto dell'Università, e dei rispettivi atti regolamentari interni.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Obiettivi

Le parti convengono di mettere in atto azioni specifiche volte all'implementazione di linee di ricerca nel campo biomedico e farmaceutico, realizzate e da realizzare presso l'università e l'Azienda, e delle relative azioni di protezione e valorizzazione dei risultati; in particolare le parti intendono:

- individuare le attività di ricerca ritenute strategiche e i brevetti, presenti e futuri in ambito biomedico e farmaceutico, per i quali l'Azienda subentrerà nella titolarità delle quote già di proprietà dell'Università, quale che sia la Facoltà presso cui la ricerca sia stata svolta;
- attuare un processo di potenziamento delle relative funzioni amministrative e tecniche finalizzato a ottimizzare le azioni di supporto ai processi di didattica e di ricerca connessi all'integrazione con le attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale;
- costituire presso l'Azienda un "Dipartimento tecnico-funzionale per lo sviluppo interistituzionale dell'accordo *Università e Azienda*", inteso anche come centro di costo, che svolgerà funzioni di coordinamento e supporto delle attività di ricerca e delle relative azioni di protezione e valorizzazione svolte presso i Dipartimenti ad Attività Integrata dell'Azienda;

Articolo 2. Dipartimento tecnico-funzionale per lo sviluppo interistituzionale dell'accordo Università e Azienda

Il Dipartimento tecnico-funzionale per lo sviluppo interistituzionale dell'accordo Università e Azienda dipende dal Direttore Amministrativo dell'Azienda e, per le funzioni prettamente universitarie non integrabili, dal Direttore Amministrativo dell'Università. Alla Direzione del Dipartimento sarà preposto personale universitario con provata esperienza nel settore, individuato di concerto tra il Direttore Generale dell'Azienda e il Rettore dell'Università.

Il Dipartimento dovrà in particolare provvedere:

- a garantire tutte le funzioni amministrative e tecniche di supporto necessarie per la gestione dei processi di ricerca di base e clinica;

- a porre in essere tutte le attività necessarie alla riorganizzazione, integrazione e razionalizzazione dei processi gestionali ed organizzativi integrati;
- alla gestione del personale conferito funzionalmente al Dipartimento stesso nel rispetto dei rispettivi ordinamenti in vigore nell'ente di dipendenza;
- alla quantificazione puntuale del costo sostenuto dall'università per il personale universitario già convenzionato con l'Azienda e conferito al Dipartimento, da computare anche ai fini della spesa complessiva, sostenuta dall'Università, per personale presa a base del calcolo per la determinazione dell'indice di cui all'art 51 della L. 49/97;
- alla quantificazione delle spese sostenute dall'Università per il costo del personale sia per le attività tecnico-amministrative di supporto alla ricerca biotecnologica e comunque di interesse del SSR effettuata da strutture universitarie non afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, sia per le attività tecnico amministrative di supporto alla ricerca biomedica e farmaceutica effettuata da personale universitario afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia non convenzionato con l'Azienda;
- all'attivazione, ove necessario, di nuovi contratti utili al funzionamento della struttura funzionale dipartimentale;
- a svolgere funzione di interfaccia per la gestione dei rapporti con lo specifico Ufficio di riferimento regionale di cui al punto 4 del Protocollo d'Intesa richiamato in premessa e con il Liaison Office dell'Università per l'individuazione di attività di ricerca d'interesse in ambito biomedico e farmaceutico suscettibili di valorizzazione nell'ambito della presente convenzione.

Il Dipartimento potrà altresì svolgere funzioni di supporto tecnico amministrativo per conto di altre strutture/enti. Gli eventuali proventi confluiranno nel bilancio dell'Azienda.

Al Dipartimento saranno conferite funzionalmente le risorse umane dipendenti dall'Università, ferma restando la loro sede di assegnazione all'interno dei DAI, intese come personale universitario contrattualizzato già convenzionato con l'Azienda al 1° gennaio 2009 ed eventualmente convenzionato successivamente a tale data.

L'effettivo avvio delle attività del Dipartimento avverrà a partire dal 1° giugno 2009. Nel calcolo puntuale del costo sostenuto dall'università, sono ricomprese anche le spese inerenti le attività prodromiche alla realizzazione delle finalità della presente convenzione sostenute dall'Università per il suddetto personale riferite al periodo 1 gennaio 2009 - 31 maggio 2009.

Articolo 3. Diritti di Proprietà Intellettuale

L'Azienda acquisirà dall'Università, che cederà, la titolarità della relativa quota delle domande di brevetto o dei brevetti attualmente posseduti dall'Università (Allegato 1), che abbiano interesse e possibilità di sviluppo in ambito biomedico e farmaceutico. A tal fine le parti convengono:

- di censire, anche con il supporto dell'Ufficio di riferimento regionale, i titoli di proprietà industriale attualmente in possesso dell'Università che rivestano tale interesse;

- di richiedere all' Ufficio di riferimento regionale di condurre un' analisi su tali titoli atta a definirne le effettive potenzialità di valorizzazione e di sviluppo.

L'Azienda acquisirà la titolarità della relativa quota delle domande di brevetto o dei brevetti d'interesse in ambito biomedico e farmaceutico, generata da inventori afferenti all'Università che cedono tali diritti, attraverso la stipula di appositi contratti di cessione. Tali diritti saranno gestiti e valorizzati attraverso l'operatività dell'Ufficio di riferimento regionale, di concerto con il personale appositamente individuato all'interno del "*Dipartimento tecnico-funzionale per lo sviluppo interistituzionale dell'accordo Università e Azienda*".

L'Azienda acquisirà gli obblighi e gli oneri, come da relativo Regolamento dell'Università in materia di brevetti, che l'università ha nei confronti degli inventori che le hanno ceduto i diritti sulle proprie invenzioni.

Le parti definiranno appositi regolamenti attuativi, anche a seguito di atti di indirizzo emanati dalla Regione Toscana per l'attuazione delle disposizioni precedenti.

Articolo 4. Durata

La presente convenzione ha durata quinquennale, è rinnovabile mediante accordo espresso tra le parti ed è subordinata all'annuale assegnazione, da parte della Regione Toscana alla Azienda, ed alla relativa devoluzione numeraria all'Università, delle specifiche risorse indicate dal Protocollo di cui in premessa.

Su richiesta delle parti, la presente convenzione potrà essere sottoposta a revisione annuale.

In caso di mancato rinnovo della convenzione, il personale conferito funzionalmente al Dipartimento, sarà totalmente restituito alle funzioni precedentemente svolte. Per tutte le materie inerenti il personale si fa riferimento ai rispettivi regolamenti in vigore presso i due Enti.

Articolo 5. Risorse per l'applicazione della convenzione

Le parti convengono di quantificare, secondo un primo censimento delle attività di ricerca integrate (Allegato 2), l'entità economico-finanziaria oggetto del presente accordo in euro 8.000.000,00 annui, in relazione alle spese a carico dell'Università per:

- costo del personale relativo alle unità di personale conferite al Dipartimento tecnico-funzionale per lo sviluppo interistituzionale dell'accordo Università e Azienda, come previsto all'art 2 della presente convenzione (Allegato 3)
- costo del personale relativo alle attività tecnico amministrative di supporto alla ricerca biomedica e farmaceutica effettuata da personale universitario afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia non convenzionato con l'Azienda (Allegato 4);
- costo del personale relativo alle attività tecnico-amministrative di supporto alla ricerca biotecnologica e comunque di interesse del SSR effettuata da strutture universitarie non afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (Allegato 5).


Le parti convengono, inoltre, che per il primo anno l'avvio effettivo delle attività del Dipartimento avverrà il 1 giugno 2009, ma che nella entità economico-finanziaria suddetta

sono ricomprese anche le spese inerenti lo stesso personale per il periodo dal 1 gennaio al 31 maggio 2009 impegnato nelle attività prodromiche alla realizzazione delle finalità della presente convenzione.

Articolo 6. Norma finale

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa rinvio alla L.R. 4012005 e successive modificazioni, ai Protocolli d'Intesa fra Regione e Università toscane approvati con delibera n. 1020 del 1.12.2008, ai vigenti Atti Aziendali di Siena, ai vigenti CCNL e CC integrativi del Comparto Sanità e del Comparto Università e a successivi accordi attuativi dei suddetti contratti, in particolare in materia di partecipazione sindacale e in materia di gestione del personale.

Siena, 29 MAG. 2009

Università degli Studi di Siena
 Magnifico Rettore

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Il Direttore Generale